

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA



N. 23 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Ventisette** del mese di **Febbraio**, alle ore **17:00** nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. **MASERO ERMINIO** con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. **VIZZI CARMELA** e nelle persone dei Sigg. Assessori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
MASERO ERMINIO	X			PEROTTO SONIA	X		
LONGHI CRISTINA	X			BORTOLOSO GASTONE	X		
BERTOLLO MAURIZIO	X						

Presenti n. **5** assenti n. **0**

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019 E DIFFERIMENTO TERMINI VERSAMENTO PER L'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16.02.1998, venivano adeguate, con decorrenza 01.01.1998 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni secondo quanto concesso dall'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 ;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 08/02/2002, venivano adeguate, con decorrenza 01.01.2002 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità;

PRESO ATTO che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che "Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

VERIFICATO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 08/02/2002 si sono intese come prorogate di anno in anno e comunque confermate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio o con apposito provvedimento (per l'anno 2019 le tariffe sono state confermate con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 14/11/2018);

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

PRESO ATTO che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

RILEVATO che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, in quanto gli stessi enti non erano più legittimati ad introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione;

RILEVATO che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, senten-

za 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato “dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge” (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l’effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

RILEVATO che l’interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio genus delle sentenze di rigetto non hanno né effetti erga omnes, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

RITENUTO necessario un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l’anno 2019;

VISTO l’art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che testualmente recita: “919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”

DATO ATTO che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla ditta ICA SRL con sede a Vicenza – Via Medici n. 60/B;

VISTO il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l’art. 2 che dispone: “1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall’Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.”;

VERIFICATO che il Comune di Piovene Rocchette al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 8.344 e quindi rientra nella Classe V al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 14.11.2018 - “APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 : SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E ALTRE TARIFFE A PREZZI PUBBLICI; IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI”

- Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2018 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2019 -2020 -2021 E RELATIVI ALLEGATI”

RITENUTO quindi alla luce delle considerazioni sopra esposte di approvare le nuove tariffe per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni dando atto che nulla varia rispetto alle altre tariffe che sono state approvate con la succitata delibera di Giunta Comunale n. 113 del 14.11.2018 e gli introiti che si presume di incassare non si discostano da quanto previsto nel bilancio 2019/2020;

VISTO l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita:” In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: ”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 25.01.2019 (GU Serie Generale n.28 del 02.02.2019 avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019;

VISTO il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

VISTO il Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 18.12.1994, successivamente modificato con Delibere di Consiglio Comunale n.16/1999, n. 15/2002, n. 18/2004, n. 7/2005, n. 20/2007, n.7/2009, n. 12/2011 e n. 30/2014;

VISTO l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.";

CONSIDERATO, inoltre, quanto previsto dall'art. 1, comma 917 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva."

RITENUTO:di aumentare al 30% la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO I che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo per far fronte ad eventuali richieste di rimborso;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

RICHIAMATI

- lo Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12.05.2000, modificato con successive Delibere consiliari n.49 del 19.06.2007, n.7 del 23.01.2013, n. 17 del 28.06.2013;
- la Deliberazione Consiliare n. 49 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Triennio 2019/2021;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 147 bis.1 - 153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019;
- acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di adottare**, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di PIOVENE ROCCHETTE, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le ta-

riffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 30% (trenta per cento) come sviluppate nel prospetto ALLEGATO I che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **di dare atto** che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
4. **di dare atto** che nulla varia rispetto alle altre tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 14.11.2018;
5. **di trasmettere** a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
6. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico secondo le modalità individuate dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002 emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni, mediante inserimento del testo sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nell'apposita sezione.
7. **di dichiarare**, con votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.



Allegato 1

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019 E DIFFERIMENTO TERMINI VERSAMENTO PER L'ANNO 2019.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette, 27-02-2019

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette, 27-02-2019

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA